



Generali Italia S.p.A.

Polizza n. - versione 1 di polizza
Cliente:



ATTIVA | agricoltura



ATTIVA Agricoltura - Formula Proprietario non Conduttore

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche garanzie previste nei Moduli che compongono ATTIVA Agricoltura

Set Informativo Modulo Generale - edizione 22.07.2023

Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 22.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 22.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 22.07.2023

Il Servizio Pronto Avvocato e le prestazioni Prevenzione e Assistenza devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto ☐ redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ☐ Contratti Semplici e Chiari ☐ coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 22.07.2023

Cliente:

Polizza n.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Generale
- DIP Aggiuntivo Modulo Generale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Generale

ATTIVA Agricoltura è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività.

ATTIVA Agricoltura ti aiuta a prenderti cura dei tuoi beni, del tuo patrimonio, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli

- **Prestazioni di Assistenza**, per risolvere velocemente un imprevisto
- **Garanzie e livelli di protezione** per tutelare i tuoi immobili e il tuo patrimonio

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i tuoi immobili nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più sedi ubicate in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyGenerali, in pochi clic.



Scopri i vantaggi e i servizi di ATTIVA Agricoltura consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

Cliente:

Polizza n.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione modulare per le Imprese del settore agricolo

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Generale"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Attiva Agricoltura è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore agricolo che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto. Queste garanzie sono destinate ai proprietari di fondi e strutture in esse presenti non condotti direttamente dal proprietario stesso.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.generali.it.



Che cosa è assicurato?

Attiva Agricoltura copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:

Modulo Prevenzione e Assistenza

- ✓ Pronto Avvocato
- ✓ Assistenza Agricoltura

Modulo Protezione dell'Attività

- ✓ Incendio e altri eventi (atmosferici, sociopolitici, rottura impianti)
- ✓ Macchine agricole
- ✓ Furto

Modulo Protezione del Patrimonio

- ✓ Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del proprietario non conduttore

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Attiva Agricoltura, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Attiva Agricoltura non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Agricoltura, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Attiva Agricoltura sono prestate con applicazione di:

- ! Limiti di indennizzo;
- ! Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);
- ! Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);
- ! carenze;
- ! cause di sospensione;

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Agricoltura, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenuti nei DIP dei rispettivi Moduli.



Che obblighi ho?

Quando attivi le specifiche Garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi Moduli. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore agricolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Generale

Edizione: 22.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00

Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli



Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Assistenza diretta / in convenzione: L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura è rivolto ai proprietari di fondi non condotti direttamente dagli stessi che hanno il bisogno di tutelare i propri beni immobili e strumentali dati in gestione al conduttore del fondo stesso e il proprio patrimonio da perdite relative a vertenze giudiziarie e da danni provocati a terzi connessi alla proprietà dei beni stessi.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 22% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
-------------------	---

Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie sono indicate nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “**Attiva Agricoltura**” comprende i seguenti documenti:

- 1) Modulo Generale contenente le **Condizioni Generali di Assicurazione** applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le **Condizioni Specifiche** applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) **Polizza e Scheda Riepilogativa** come aggiornate nel tempo sulla base delle richieste di attivazione e/o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente.

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Agricoltura” si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Agricoltura**”, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione “Attiva Agricoltura”.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare “Garanzia Successiva”).
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo Generale	Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.



Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il premio di tutte le Garanzie attive
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Modulo costituiscono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.



Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

"Attiva Agricoltura" è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare e/o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in **Garanzie base** e **Garanzie opzionali**. **Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.**

Con riferimento al **Modulo Prevenzione e Assistenza** le **Garanzie e i servizi in esso previsti sono funzionalmente connessi alle Garanzie degli altri Moduli e pertanto si attivano e disattivano solo congiuntamente a questi ultimi.**

Generali Italia potrà integrare il contratto assicurativo "Attiva Agricoltura" anche con l'offerta di nuove Garanzie, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.generali.it.

Il Contraente potrà quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione e/o la disattivazione delle Garanzie:



- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, **nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo**;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata della stessa e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Attiva Agricoltura".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, dovrà prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la **sottoscrizione dell'apposita documentazione**.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato¹ **deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio**, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione**².

L'Assicurato inoltre deve **comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione**³.



Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio costituisce un aggravamento di rischio se un fabbricato viene, successivamente alla stipula del contratto, adibito anche a deposito di foraggio.

Costituisce invece una riduzione del rischio per la garanzia di Responsabilità civile la dichiarazione di chiusura dell'attività agrituristica.

Art. 8 Codici attività agricola

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento, svolta da soggetto diverso dall'Assicurato, si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività agricola" come indicato in polizza.

La garanzia opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in polizza purché aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell'azienda.

Relativamente alle Garanzie del Modulo Prevenzione ed Assistenza le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

L'elenco dei codici attività agricola è riportato al termine del presente Modulo.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia,



presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 11 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre **un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento** nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L'Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l'integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze riportate nella Polizza.

Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione**;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato **nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento** stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza**;



- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, **il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;**
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo;**
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁴. **Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.**

 **ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App App MyGenerali.

 In caso di pagamento frazionato sono previste delle addizionali al premio annuo nella misura del 3% per la rateazione trimestrale e del 2,5% per la rateazione semestrale. Ad esempio se il premio annuo di polizza è pari a 1.000,00 euro sarà possibile frazionare il pagamento in due rate semestrali di importo pari a 512,50 euro

Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, ad ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.

 **Esempio**
Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%** ;
- **Il Premio** è adeguato del **8,5%** ➡ 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa per le Garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza.



È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di scoperto**
- **tutti i valori espressi in percentuale**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire l'**unitarietà del premio** e l'**uniformità delle scadenze** dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.



ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2020 e scadenza 31/12/2020. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2020 al 31/12/2020.



ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2020 e scadenza 31/05/2025 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2020 al 31/05/2021.



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Disdetta e Recesso delle Garanzie



L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge,

come indicato nella Scheda Riepilogativa e alla loro scadenza le medesime sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza e fermo quanto previsto all'articolo 4 senza tacito rinnovo alla scadenza della Garanzia con durata maggiore. Le Garanzie con durata inferiore alla loro scadenza sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente fino alla scadenza della Garanzia con durata maggiore. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga delle Garanzie con durata inferiore inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro scadenza e fermo quanto previsto all'art.4.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ **ESEMPIO:** In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2022 e la seconda il 31/12/2023, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata dal Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2023 e non al 31/12/2022, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del premio o della rata di premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'art 12. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie. Rimane fermo quanto previsto all'art. 4 "Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione" e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia base comporta la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato **nonché delle Garanzie ad esso connesse attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza**. Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce. Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore⁵.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC.



Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

¹ Art. 1910 del Codice Civile.

² Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

³ Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

⁴ D. Lgs. 28/2010

⁵ Art. 1901 del Codice Civile.



ELENCO CODICI ATTIVITA' AGRICOLE

(Art. 8 Codici attività agricola)

FILIERE
API E MIELE
CEREALI E TRASFORMATI
FLOROVIVAISMO
LEGNO
OLIO
ORTOFRUTTA E FRUTTA IN GUSCIO
TABACCO
VINO
ZOOTECNIA, LATTE E DERIVATI

CODICE ATTIVITA' AGRICOLA	DESCRIZIONE ATTIVITA'
	API E MIELE
014930	Apicoltura
	CEREALI E TRASFORMATI
011100	Coltivazione di cereali (compreso il riso), legumi da granella e semi oleosi
106100	Lavorazione delle granaglie
106200	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
110700	Produzione di birra e malto
107300	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
107110	Produzione di pane e/o prodotti di pasticceria freschi
	FLOROVIVAISMO
011600	Coltivazione di piante tessili
011900	Floricoltura e coltivazione di altre colture
	LEGNO
021001	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
	OLIO
012600	Produzione di oli e grassi da frutti oleosi (compresa coltivazione dei frutti oleosi)
011120	Produzione di oli e grassi da semi oleosi (compresa coltivazione dei semi oleosi)
	ORTOFRUTTA E FRUTTA IN GUSCIO
103900	Altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
012300	Coltivazione di agrumi
012500	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
011400	Coltivazione di canna da zucchero
012200	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
011300	Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
012400	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
012800	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
110300	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
103200	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
108100	Produzione di zucchero
	TABACCO
011500	Coltivazione di tabacco
	VINO
012100	Coltivazione di uva
110100	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
110200	Produzione di vini da uve



	ZOOTECNIA, LATTE E DERIVATI
014000	Allevamento di animali
014940	Bachicoltura
015000	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
105100	Industria lattiero casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
101000	Lavorazione, Trasformazione e conservazione di carne
108900	Produzione di altri prodotti alimentari
109100	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento



Indice

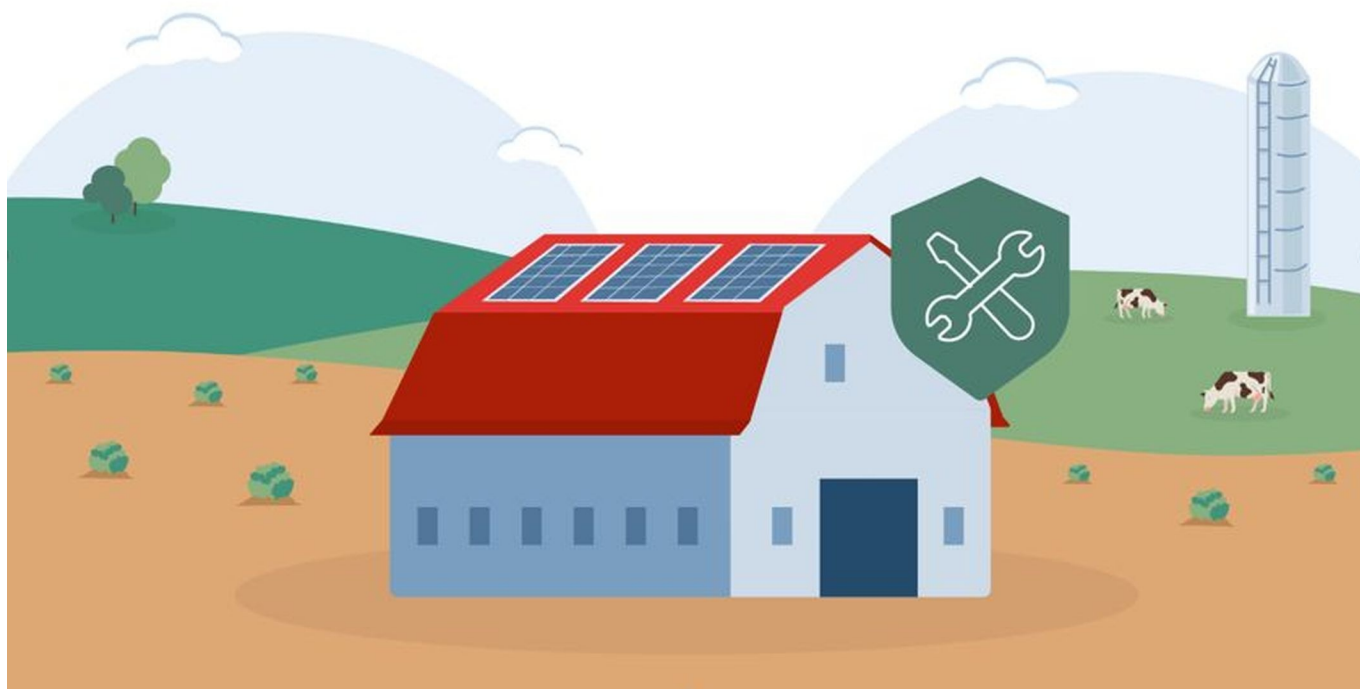


MODULO GENERALE

PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	1
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO	1
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	1
Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	2
Art. 3 Valutazione di coerenza	2
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	2
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	3
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	3
Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 8 Codici attività Agricola	3
Art. 9 Comunicazione tra le parti	3
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente	4
Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	4
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	4

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di Ripensamento	4
Art. 13 Oneri	6
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	6
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie	6
Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	6
 <i>Come posso disdire la polizza?</i>	6
Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	6
Art. 17 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento	7
ELENCO CODICI ATTIVITÀ	9
INDICE	11



Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Prevenzione e Assistenza
- DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza
- Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza.

Scegli di prenderti cura dei tuoi **immobili** e del tuo **patrimonio** e di difenderti dagli imprevisti il servizio **Pronto Avvocato sempre incluso** e l'**Assistenza** all'Azienda.



Scopri la Prevenzione e Assistenza di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Prevenzione e Assistenza"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per proprietari di terreni e fabbricati agricoli che non esercitano attività d'impresa. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento al Modulo Protezione Attività del prodotto Attiva Agricoltura.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per l'azienda in relazione a controversie di diritto civile inerenti a:

- ✓ danni all'immobile e alle cose ivi contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
- ✓ controversie relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
- ✓ vertenze relative ai diritti reali;
- ✓ controversie relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
- ✓ controversie con terzi confinanti;

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Agricoltura.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, i seguenti gruppi di prestazioni di emergenza.

Prestazioni a protezione dell'Azienda:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un fabbro o di un serramentista;
- ✓ invio di un frigorista;
- ✓ invio di un vetraio;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ invio di sorvegliante;
- ✓ spese di albergo;
- ✓ rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio;
- ✓ invio pezzi di ricambio;
- ✓ accesso al network di artigiani per interventi di emergenza.

Questa Garanzia può essere attivata insieme al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Agricoltura.



Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

La garanzia non copre alcuna spesa sostenuta, né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
 - ✗ alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
 - ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:
- ✗ infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
 - ✗ infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - ✗ malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO

La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Gli Atti vandalici non sono assicurati salvo che per specifiche Prestazioni.

Alcune Prestazioni sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Ciascuna Prestazione prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Agricoltura sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve contattare DAS o la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al seguente numero verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122 per prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Dal momento che la garanzia Pronto Avvocato del Modulo Prevenzione e Assistenza viene attivata congiuntamente alle specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività e nel Modulo Protezione del Patrimonio non può essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire la garanzia Assistenza Agricoltura inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Prevenzione e Assistenza

Edizione: 22/07/2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00

Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato nelle Garanzie:

- Pronto Avvocato
che si attiva automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività e/o del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Agricoltura, nonché
- Assistenza Agricoltura
che si attiva opzionalmente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Agricoltura



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

La Garanzia prevede i seguenti limiti di indennizzo per Sinistro:

- Invio di un idraulico per interventi di emergenza euro 500,00
- Interventi di emergenza per danni da acqua euro 500,00
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza euro 500,00
- Fornitura temporanea di energia elettrica euro 1.000,00
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza euro 500,00
- Invio di un frigorista per interventi di emergenza euro 500,00
- Invio di un vetraio per interventi di emergenza euro 500,00
- Invio di una impresa di pulizie euro 700,00
- Invio di un sorvegliante - fino a 72 ore
- Spese di albergo euro 500,00

Ciascuna delle citate prestazioni può essere richiesta per un numero massimo di 3 volte nel corso di ciascuna annualità assicurativa ad eccezione delle seguenti prestazioni per le quali non opera detto limite per annualità assicurativa:

- Fornitura temporanea di energia elettrica"



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.. Per la Garanzia Assistenza Agricoltura la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A.
	<u>Prescrizione:</u> Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto a proprietari di terreni e fabbricati agricoli che non esercitano attività d'impresa e che hanno il bisogno tutelare sé stessi in caso di controversie e i propri beni in situazioni di emergenza.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 22% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Agricoltura

Le condizioni specifiche si compongono a loro volta:

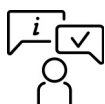
- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.
Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali anche se non ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Pronto Avvocato: - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante e gli amministratori e in caso di impresa svolta in forma societaria; - il responsabile del fondo agricolo.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività agricola assicurata.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio è costituita da lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.



Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Ai fini della Garanzia Assistenza Agricoltura sono compresi anche i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. (Riassicuratore per il rischio Assistenza ai sensi dell'articolo 14 del regolamento ISVAP 10/2008) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica accordo, provvede all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dalla polizza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. ISVAP nr. 12/2008.

PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Agricoltura", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:

- telefonando al numero verde **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) in orario d'ufficio **(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00)**;
- fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dei fondi agricoli assicurati nei seguenti casi:

1. danni agli immobili e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con terzi che confinano con gli immobili assicurati.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

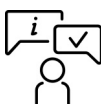


Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:

- non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;
- non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**

In caso di violazioni continuative o ripetute che hanno dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.



ASSISTENZA AGRICOLTURA

Premessa

Europ Assistance è la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Europ Assistance in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Agricoltura", l'Assicurato può acquistare la Garanzia Assistenza Agricoltura, un servizio assicurativo di assistenza erogato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee nei casi di urgenza oltre ad autorizzare eventuali spese.

ASSISTENZA ALL'AZIENDA



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate nel presente articolo.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al numero verde **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GALO**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la **Struttura Organizzativa**

Europ Assistance per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA

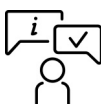
Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Non danno luogo alla Prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali dove si



- svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione);**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
 - **trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**
 - **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi uscita e di manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- b) **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, manodopera e materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

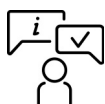
Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- b) **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) **guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro e per anno.



Invio di un fabbro o di un serramentista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro o di un serramentista per un intervento di emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro o di un serramentista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e di materiali.

La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di una impresa di pulizie

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati colpiti da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, allagamento, fulmine, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un'impresa di pulizia specializzata e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

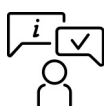
Invio di sorvegliante

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati danneggiati da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo del sorvegliante.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 72 ore consecutive per Sinistro.

Spese d'albergo



In caso di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, per cui l'abitazione ubicata presso l'Azienda assicurata risulta danneggiata in modo da non consentirne il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'albergo fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro e per famiglia.

Rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da furto, tentato furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e il titolare o i soci e le persone da questi incaricate devono rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce allo stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se colui che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se non si presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Invio di pezzi di ricambio

Se in conseguenza di Incendio, Furto di parti del veicolo, guasto o incidente, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento di un veicolo intestato al Contraente, e che servono per la sua riparazione, non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e, con particolare riferimento ai mezzi agricoli, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

L'intero costo della Prestazione (diritto d'uscita dell'artigiano, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

Non sono dovute le Prestazioni per Sinistri provocati o dipendenti da atti vandalici salvo quanto diversamente previsto da specifiche Prestazioni di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati".

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dell'Azienda

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione dell'Azienda", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:

- "Fornitura temporanea di energia elettrica"
- "Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza".

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato se non incluse nelle singole Prestazioni.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quelle di seguito indicate che possono essere erogata anche al di fuori di tali paesi:

- "Rientro anticipato per danni ai locali"



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Pronto Avvocato si attiva congiuntamente alle Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività o del Modulo Protezione del Patrimonio e non è disattivabile autonomamente.

La Garanzia Assistenza è attivabile congiuntamente alle Garanzie dei Modulo Protezione dell'Attività o del Modulo Protezione del Patrimonio ed è disattivabile autonomamente.

La disattivazione di tutte le Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio comporta la disattivazione delle Garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.2 Recesso dalle garanzie

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e, pertanto, **la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati con il presente Modulo.**

¹ Art.2952 del Codice Civile

Indice



PREVENZIONE E ASSISTENZA

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO

1

CONDIZIONI SPECIFICHE

1

DEFINIZIONI

1

PRONTO AVVOCATO

3



Che cosa è assicurato?

3

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

3

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

3



Che cosa NON è assicurato?

3

Art. 2.1 Esclusioni

3



Ci sono limiti di copertura?

3

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

3



Dove vale la copertura?

3

Art. 4.1 Estensione territoriale

3



Quando comincia la copertura e quando finisce?

4

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia

4

ASSISTENZA AGRICOLTURA

5

ASSISTENZA ALL'AZIENDA

5



Che cosa è assicurato? Garanzia base

5

Art. 1.1 Rischi assicurati

5

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA

5



Che cosa NON è assicurato?

8

Art. 2.1 Esclusioni generali

8

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle Persone"

8



Ci sono limiti di copertura?

8

Art 3.1 Limiti di copertura generali

9

Art 3.1 Limiti di copertura delle Prestazioni

9



Dove vale la copertura?

9

Art. 4.1 Estensione territoriale

9



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

9

NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

10



Quando comincia la copertura e quando finisce?

10

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

10



Come posso disdire le Garanzie?

10

Art. 1.2 Recesso delle Garanzie

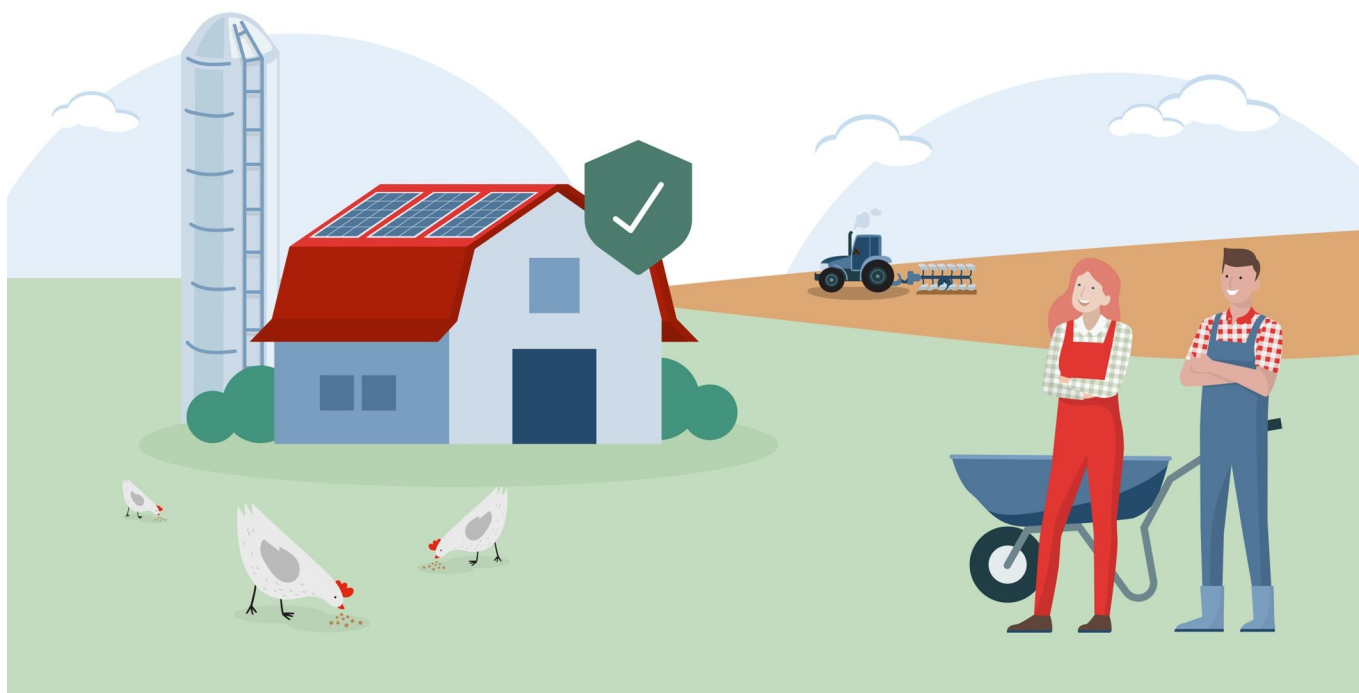
10

INDICE

11



generali.it



Il presente Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai locali e al contenuto per incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, straordinari, catastrofici o agli impianti.
- **IN GUARDIA**, la protezione furto e rapina per la tua azienda agricola.



Scopri la Protezione dell'attività di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

Cliente:

Polizza n.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Protezione dell'Attività"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione dei danni ai beni dei titolari di aziende agricole che non esercitano l'attività di impresa.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche eventuali abitazioni che derivano da incendio, esplosione, scoppio;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
- ✓ i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre.

Inoltre attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da ulteriori rischi:

- ✓ eventi atmosferici (anche per i beni all'aperto);
- ✓ sovraccarico neve sui tetti;
- ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
- ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
- ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;

nonché:

- ✓ le somme che l'azienda risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni del Contraente.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di per S.p.A., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

In subordine alla garanzia Incendio e altri eventi possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti alle macchine agricole che derivano da incendio, esplosione, scoppio nonché le spese di smaltimento e di rimpiazzo che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

In subordine alla garanzia Incendio e altri eventi possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche il contenuto di eventuali abitazioni o di un eventuale agriturismo) a seguito di asportazione o danneggiamento degli stessi in occasione di rapina o di furto realizzato o tentato sia all'interno dei locali dell'ubicazione, sia presso terzi durante lo svolgimento di mostre, esposizioni, fiere;
- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato che costituiscono i locali che contengono le cose assicurate e alle cose assicurate stesse;
- ✓ le spese per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi.

Attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati:

- ✓ valori e preziosi;
- ✓ portavalori;



Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
 - ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
 - ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
 - ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
 - ✗ confische e requisizioni;
 - ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
 - ✗ allagamento e bombe d'acqua;
 - ✗ fabbricati pericolanti o in rovina o in abbandono;
 - ✗ impianti di energia rinnovabile di potenza superiore a 50 kWp;
- Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo, atti vandalici, terroristici, sabotaggio;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ fenomeno elettrico;
- ✗ bruciature non seguite da incendio;
- ✗ combustione della merce trasportata;
- ✗ dispersione di liquidi contenuti in serbatoi;
- ✗ accessori non stabilmente fissati sul veicolo;
- ✗ guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di stupefacenti;
- ✗ partecipazione a gare o imprese temerarie;
- ✗ compimento di azioni delittuose;
- ✗ fermo amministrativo;
- ✗ software;

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Le principali esclusioni sono relative a sottrazioni:

- ✗ che si verificano in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ che si verificano in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ che si verificano in occasione di confische e requisizioni;
- ✗ che si verificano in occasione di incendio, esplosione e scoppio;
- ✗ avvenute con destrezza all'interno dei locali;
- ✗ determinate o agevolate con dolo o colpa grave dall'Assicurato o con dolo di persone che occupano i locali che contengono i beni assicurati o incaricate della sorveglianza o di parenti dell'assicurato;
- ✗ che si verificano dopo 45 giorni di disabitazione o mancanza di custodia (15 giorni per preziosi, denaro e titoli di credito);
- ✗ cavi elettrici e altri beni in rame;
- ✗ impianti di energia rinnovabile;
- ✗ macchine agricole;

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono previste caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati.

Sono inoltre previste limitazioni di copertura in relazione a particolari categorie di beni quali per esempio Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi, alberi, piante e loro frutti, coltivazioni e raccolti nonché in relazione alle garanzie opzionali.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

Le Macchine Agricole assicurate devono essere indicate in polizza.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Sono previste:

- ! caratteristiche costruttive per il fabbricato e per le recinzioni che contengono i beni assicurati;
- ! caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali e delle recinzioni che contengono i beni assicurati.

Sono previste specifiche limitazioni di copertura in relazione alla difformità dei mezzi di chiusura, al fatto che l'autore del furto è un prestatore di lavoro nonché in relazione a particolari categorie di beni quali per esempio Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi, merci particolari.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Garanzia Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.

Inoltre è necessario fare quanto è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Attività

Edizione: 22/07/2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00

Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in tre Garanzie:

- Incendio e altri eventi
- Macchine Agricole
- Furto

attivabili a scelta del Contraente.

Costituisce opzione con riduzione di premio comuni a tutte le garanzie la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

Costituisce opzione con riduzione di premio delle garanzie Incendio e altri eventi, Furto, Eventi Straordinari e Impianti, Macchine Agricole la possibilità di attivare più d'una tra le medesime garanzie citate del Modulo Protezione Attività, la garanzia Responsabilità civile Azienda del Modulo Protezione Patrimonio, ottenendo riduzioni di premio rispetto alla tariffa.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ– INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.

In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Applicazione scoperti e minimi in forma variabile per la Garanzia Eventi Atmosferici sui danni da vento Atmosferici in forma variabile

Consente di ridurre il sovrappremio per le garanzie legate agli Eventi Atmosferici introducendo degli scoperti e relativi minimi in misura variabile in funzione della velocità del vento rilevata da un ente terzo.

Supplemento di indennizzo per danni da Eventi Atmosferici	Consente di ridurre il sovrappremio per le garanzie legate agli eventi Atmosferici riducendo il supplemento di indennizzo da riconoscere ai seguenti beni danneggiati: "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", "Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili" e "Serre".
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	

IN SOLIDITÀ– MACCHINE AGRICOLE

La garanzia copre i danni da incendio, esplosione, scoppio. In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con aumento del premio	

IN GUARDIA - FURTO

La garanzia copre i danni di furto e rapina. In generale la garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto non è richiesta corrispondenza tra somma assicurata e valore effettivo dei beni. A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
E' possibile attivare l'opzione Raddoppio Franchigie, Scoperti e minimi di Scoperto	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Impianti e macchinari fissi all'aperto	Consente di estendere la garanzia agli Impianti e macchinari fissi posti all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Attrezzature ed arredamento all'aperto	Consente di estendere la garanzia alle Attrezzature, attrezzi e utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, poste all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Macchinari agricoli mobili all'aperto	Consente di estendere la garanzia ai macchinari agricoli in genere, ruotabili, semoventi, rimorchi, macchine operatrici - esclusi i veicoli a motore - posti all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro	Consente di reintegrare automaticamente la somma assicurata in caso di sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni..
-----------------------	--

IN GUARDIA - FURTO

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite "Fabbricato", "Fabbricato con Foraggio", "Abitazione", "Macchinari attrezzature e arredamento", "Merci", "Serre", "Colture in serra", "Bestiame", "Foraggio", "Impianti di energia rinnovabile", "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti", se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. per "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati") possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1b - Rottura impianti nei fabbricati assicurati: franchigia €500
- Art. 1.1b - Furto di fissi e infissi di fabbricati assicurati: franchigia €250
- Art. 1.1b - Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati: franchigia €500
- Art. 1.5 - Rottura lastre: scoperto 10% minimo €250
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (vento): scoperto 30% minimo €3.000 elevato a €4.000 per fabbricati aperti su uno o più lati; se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €1.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (grandine): scoperto dal 10% minimo € 1.000,00, per fabbricati aperti su uno o più lati 10/20% e minimo di € 1.500/3.000 /4.000,00 in base alla ubicazione del rischio come riportato nella Scheda Riepilogativa
- Art. 6.1 - Grandine su fragili: scoperto 10% minimo €1.500
- Art. 6.1 - Sovraccarico neve: scoperto 10% minimo €2.500
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (vento) su "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti": scoperto 30% minimo €4.000; se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €2.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (grandine) su "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti": scoperto dal 10% minimo €2.500
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici su "Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento": scoperto 30% minimo €3.000; se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €1.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici su Serre: scoperto 10% minimo €500 o 1.000 (€2.500 per sovraccarico neve)
- Art. 6.1 - Eventi sociopolitici: scoperto 10% minimo €1.000 (€2.500 in assenza di incendio); scoperto 20% minimo €2.500 per foraggio
- Art. 6.1 - Terrorismo: scoperto 10% minimo €10.000
- Art. 6.1 - Fenomeno elettrico: scoperto 10% minimo €500 (€200 per abitazione)
- Art. 6.1 - Rottura accidentale impianti - Acqua e altri fluidi condotti: franchigia €500 (€200 per abitazione)
- Art. 6.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia €500 (€150 per abitazione)

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

IN SOLIDITA' – MACCHINE AGRICOLE

Per la partita "Macchine Agricole", se assicurata, i limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per talune spese (es. per demolire, trasportare, smaltire i residui del sinistro) sono previsti limiti specifici.

La Garanzia non prevede franchigie o scoperti.

IN GUARDIA - FURTO

Per le partite "Attrezzatura e Arredamento", "Impianti e Macchinari fissi", "Macchinari agricoli mobili", "Contenuto abitazione", "Contenuto agriturismo", se assicurate, i relativi limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza. La

Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- "Attrezzatura e Arredamento": scoperto 10% minimo €150
- "Impianti e Macchinari fissi": franchigia €500
- "Macchinari agricoli mobili": scoperto 10% minimo €150
- "Contenuto abitazione": franchigia €100
- "Contenuto agriturismo": franchigia €100
- "Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati": scoperto 10% minimo €300
- "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi": scoperto 20% minimo €1.000 per fabbricati e €1.500 per recinzioni.
- "Veicoli ricoverati nei locali o nell'area": scoperto 20% minimo €500

In caso di dichiarazione di Presenza di impianto allarme antifurto, poi non operante: scoperto aggiuntivo del 25% con il massimo del 30%.

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	<u>Denuncia di sinistro:</u> Per la Garanzia Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto, all'Autorità giudiziaria o di polizia, entro 24 ore da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per le altre Garanzie, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro di importo presumibilmente superiore a €10.000,00 può usufruire dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	<u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Non prevista
	<u>Prescrizione:</u> Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore. Generali Italia può recedere dal Servizio Pronto Intervento di gruppo per in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura Modulo Protezione Attività è rivolto ai titolari di aziende agricole che non esercitano l'attività di impresa e che hanno il bisogno di tutelare i beni aziendali da danneggiamenti causati principalmente da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali, nonché da furto e rapina.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 22% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio e altri eventi
- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Macchine agricole
- In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni comuni a tutte le Garanzie;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono le Definizioni e la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali comprese le Bombe d'acqua, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno se detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Attività agricola dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.



Azienda agricola	Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata.
Azienda agrituristica - Agriturismo	Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia. Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, se in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Beni assicurati	Quanto indicato nelle definizioni riferite alle singole Partite di polizza.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Esplosivi	Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; - e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fermentazione	Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permetterne l'utilizzo al quale è destinata.
Fissi e Infissi	I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di beni mobili altrui, sottratti a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.



Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Implosione	Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti, che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che è dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.



Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Preziosi	Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.
Rapina	Sottrazione di beni mediante violenza alla persona o minaccia.
Robot automatizzati di mungitura a box singolo	Robot automatizzati di mungitura a box singolo, comprensivi di impianti elettrici ed elettronici, meccanici e di controllo di esclusiva pertinenza dello stesso.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto	La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: - del gelo; - del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Sistemi di guida satellitare	Impianti che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.



Terrorismo e sabotaggio	Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Tettoie	Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
Ubicazione	Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti i beni assicurati.
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; biglietti per mezzi di trasporto; buoni pasto e simili; schede telefoniche e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo	Veicoli a motore portati dai clienti dell'Agriturismo e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante almeno 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio. Sono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non sono naturale completamento di singole macchine e apparecchi, oltre a camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, ed eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. E' compreso quanto rientra nelle definizioni di "Impianti tecnici" .
Abitazione adiacente	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con fabbricati contenenti foraggio, o costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante meno di 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio. E' compreso quanto rientra nelle definizioni di "Impianti tecnici" .
Arredamento Abitazione	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. E' compreso quanto rientra nelle definizioni "Macchine elettroniche" . E' escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci" , "Oggetti pregiati" , "Preziosi" , "Raccolte e collezioni" , "Valori" .
Arredamento Agriturismo	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, e quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo e le cose dei clienti dell'agriturismo. E' escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci" , "Oggetti pregiati" , "Preziosi" , "Raccolte e collezioni" , "Valori" , "Veicoli dei Clienti" .
Avanserra	Porzione di impianto serricolo, realizzata anche con materiali diversi dalle Serre, destinata ad accogliere attività strettamente connesse al processo di produzione e destinata all'esercizio dell'attività ortoflorovivaistica: produzione, svernamento, ricovero, stoccaggio, presentazione o vendita di colture.
Bestiame	Bovini, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione , ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile . Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Clienti dell'agriturismo	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.



Culture in serra	Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, se sottostanti ad una Serra.
Cumuli di foraggio	Insieme dei prodotti descritti nella definizione di “Foraggio” , di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto o all'aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.
Fabbricati	Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività agricola assicurata e/o dell'agriturismo, non contenenti foraggio. Sono compresi: - impianti idrici, igienico sanitari e fognari; - fissi ed infissi; - facciate strutturali; - opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non sono naturale completamento di singole macchine e apparecchi; - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati; - cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura; - recinzioni; - eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura. E' compreso quanto rientra nella definizione di “Stalle” ed “Impianti tecnici”. E' escluso quanto rientra nella definizione di “Serre”. Sono esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere.
Fabbricati contenenti foraggio	Fabbricati contenenti foraggio, compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. E' compreso quanto rientra nella definizione di “Impianti tecnici”. E' compreso quanto rientra nella definizione di “Abitazione adiacente”, se richiamata nella Scheda Riepilogativa. E' escluso quanto rientra nella definizione di “Stalle” e di “Serre”. Sono esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere.
Fenomeno elettrico	La manifestazione dei seguenti eventi: - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; - sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.



**ATTIVA AGRICOLTURA
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Foraggio	Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del bestiame o al commercio. Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Fragili	Serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici, guaine e rivestimenti impermeabilizzanti
Impianti di energia rinnovabile	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate. Sono comprese le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. Sono escluse le batterie di accumulo. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti	Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti . Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti tecnici	Questa definizione comprende i seguenti impianti a servizio dei fabbricati: - tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione; - scale mobili, ascensori e montacarichi; - reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. E' escluso quanto rientra nella definizione di "Impianti di energia rinnovabile".
Lastre	Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari e insegne.



Macchinari, attrezzature e arredamento	La definizione comprende: - macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate; - macchine agricole trainate ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. b) targate e non targate; - attrezzature agricole, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che sono loro naturale completamento; - attrezzi, utensili, ricambi, cisterne, silos, serbatoi, vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni; - impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, oltre a impianti e mezzi di sollevamento (esclusi gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili); - distributori automatici di merci, cibi e bevande; - indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; - insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. Sono escluse le macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a): - punti 1) e 2) targate e non targate; - punto 3) se targate. Sono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi ed i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili. Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata. E' compreso quanto rientra nelle definizioni di "Arredamento Agriturismo", "Macchine elettroniche", "Robot automatizzati di mungitura a box singolo" ed "Arredamento Abitazione" quest'ultima solo se richiamata nella Scheda Riepilogativa, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti. E' escluso quanto rientra nelle definizioni di "Fabbricato", "Fabbricato contenente foraggio, "Serre", "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Impianti di energia rinnovabile", "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti", "Archivi", "Archivi informatici", "Supporti di dati", "Veicoli dei Clienti".
--	---



Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili ed i Sistemi di guida satellitare. Sono esclusi i Robot automatizzati di mungitura a box singolo. Sono, altresì esclusi anche: - altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Merci	Questa definizione comprende le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata: - materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo; - antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori; - sementi, tuberi e talee, e i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda; - gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali; - i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti. Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile. E' escluso quanto rientra nelle definizioni di "Macchinari", "Attrezzature e Arredamento", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Bestiame", "Foraggio", "Colture in serra".
Merci speciali	Questa definizione indica: cellulose grezza e oggetti di cellulose, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili - eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Oggetti pregiati	Questa definizione indica: - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene; - archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; con valore unitario superiore a 15.000 euro.
Radarmeteo S.r.l.	La Società fornitrice del servizio di rilevazioni dei dati relativi alla velocità del vento.
Reti antigrandine	Reti in fibra polietilénica rispondente alla norma UNI 10406:1995.



Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a 15.000 euro.
Serre	Serre non aventi caratteristiche stagionali, costruite con strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, policarbonato o in materiale plastico rigido, stabilmente fissate al terreno con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a., chiuse da tutti i lati, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture, compresi eventuali locali destinati ad Avanserra. Sono, compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, apparecchiature elettriche compresi quadri di comando e controllo, oltre alle attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto ed al servizio delle Serre, ed eventuali reti antigrandine installate esternamente alla struttura. E' escluso quanto rientra nella definizione "Macchine elettroniche".
Stalle	Fabbricati adibiti a ricovero di animali, oltre a impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, e passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Sono comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame. Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di Foraggio in quantità non superiore a 100 quintali, solo se la superficie occupata dallo stesso non eccede il 25% della superficie totale della stalla.
Valore a nuovo	Fabbricati: È la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area. Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti, Impianti di energia rinnovabile, Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (questi ultimi se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale): E' il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico. Serre: E' la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra assicurata secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area; in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti - queste ultime se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico. Lastre: E' il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per tipo, qualità, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.



Valore allo stato d'uso	Fabbricati: È la spesa necessaria per costruire “a nuovo” le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, detraendo un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi. Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti, Impianti di energia rinnovabile, Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (questi ultimi se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale): È il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni danneggiati, (al netto delle imposte), detraendo il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi. Serre: È la spesa necessaria per costruire “a nuovo” le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, detraendo un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi. in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti - queste ultime se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - è il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni danneggiati, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Lastre: E' il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni assicurati, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
--------------------------------	---



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1a Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi **salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato sono presenti in locali adiacenti a quelli assicurati o nei terreni di proprietà e/o in conduzione;**

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti

A) Generali Italia indennizza inoltre i Danni materiali e diretti causati da:



1. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, il tutto solo se sono provocati dagli eventi previsti dall'art. 1.1a "Rischi assicurati che abbiano colpito i beni assicurati", o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi;
2. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, **solo se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
3. caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
4. onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5. urto di veicoli non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
6. caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
7. rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati contenenti i beni medesimi, derivante dal gelo, **escluse le grondaie e i pluviali. Sono esclusi i danni avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica e/o termica.** Tale periodo è elevato a 96 ore in caso di festività.

Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 500,00 euro e fino a concorrenza del limite di indennizzo di 15.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa. Per le abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il massimo indennizzo è pari a 5.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Abitazione", "Fabbricati" e "Fabbricati con foraggio", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

8. furto di fissi e infissi a protezione dei fabbricati assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 250,00 euro e fino a concorrenza del limite di indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

- B)** L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti indennizzabili a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi" subiti da:

1. **Beni assicurati con le Partite Merci, Merci in aumento (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi) e Macchinari attrezzature e arredamento, in deposito**, il tutto presso terzi, anche in esposizione, fiere e mostre se all'interno di fabbricati ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito o nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato o all'aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria, sovraccarico neve, terremoto, alluvione e inondazione, anche se sono richiamate nella Scheda Riepilogativa le relative garanzie aggiuntive.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia prevista per la specifica garanzia colpita e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla relativa Partita, con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa, complessivamente per entrambe le Partite.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Macchinari attrezzature e arredamento", "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.



2. “Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Preziosi” e “Oggetti pregiati”.

Generali Italia indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 500,00 euro per sinistro e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento”, con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Per “Valori”, “Preziosi” e “Oggetti pregiati” (cumulativamente) massimo indennizzo 5.000,00 euro.

Per “Raccolte e collezioni” massimo indennizzo 15.000,00 euro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita “Macchinari, attrezzature e arredamento”, ad eccezione del caso previsto all'art.1914 del Codice Civile.

3. Macchine agricole semoventi a termini dell'art 57 del Codice della Strada lett. a) punti 1) e 2) targate e non targate e punto 3) se targate di proprietà dell'azienda agricola poste esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Generali Italia indennizza il solo **valore allo stato d'uso** dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore è comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, con esclusione dei **Sistemi di guida satellitare**, così come riportato dalla relativa fattura.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni causati da Fenomeno Elettrico, anche se richiamata nella Scheda Riepilogativa la garanzia aggiuntiva.

Se è stata richiamata nella Scheda Riepilogativa la garanzia Macchine Agricole, la presente estensione di garanzia non è operante limitatamente ai mezzi agricoli indicati nell'elenco relativo alla citata garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 30% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita “Macchinari, Attrezzature e Arredamento”, con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita “Macchinari, attrezzature e arredamento”, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.4. Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;4. Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;

4. Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita “Merci” e “Merci in aumento” (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi), con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite “Merci” e “Merci in aumento”, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

5. Api, arnie e miele in esse contenuto, se provocati esclusivamente dagli eventi previsti al precedente art. 1.1a “Rischi assicurati”.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di un limite indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro.



6. **Macchine agricole a sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate e lett. b) targate e non targate, di proprietà**, il tutto posto all'esterno dell'azienda agricola assicurata ed entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, **esclusivamente in seguito a sinistro causato esclusivamente dagli eventi previsti all'art. 1.1a "Rischi assicurati"**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 30% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

- C) In caso di sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi" Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, con l'esclusione:
 - dei residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
 - dei danni subiti da Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidato.

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle Partite "Merci" e "Merci in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi) e "Macchinari, attrezzature, arredamento", se non danneggiati o parzialmente danneggiati, se la loro rimozione è indispensabile per la riparazione dei fabbricati assicurati o degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 10.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Macchinari, attrezzature e arredamento", "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

3. Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di "Arredamento Abitazione", quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dell'Abitazione dell'Assicurato danneggiata, se assicurata la Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" compreso "Arredamento abitazione".

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 3.000,00 euro per sinistro.

4. Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dell'Abitazione dell'Assicurato, se assicurata la relativa Partita, danneggiata e resa inabitabile. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dell'abitazione **danneggiata dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione della stessa**, se assicurata la Partita "Abitazione" o la Partita "Fabbricato con foraggio" compresa Abitazione adiacente.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 150,00 euro al giorno con il limite di 3.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

5. La riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, anche non in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Incendio e altri eventi.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni alle recinzioni dovuti ad intrusione di bestiame di proprietà di terzi conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria, sovraccarico neve, terremoto, alluvione e inondazione, anche se sono richiamate nella Scheda Riepilogativa le relative garanzie aggiuntive.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 1.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.



6. I danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente a seguito di sinistro causato dagli eventi previsti all'art. 1.1a Rischi assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 3.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

7. Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendono necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati nella Partita **"Macchinari, attrezzature e arredamento"** il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene massimo per 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il limite di 5.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

8. Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati e resi inagibili dal sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alle Partite "Bestiame" e "Bestiame in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi), con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Bestiame" e "Bestiame in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

9. La riparazione o il rimpiazzo con altri beni nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali di **Supporti di Dati** danneggiati a seguito del sinistro, e la riparazione o ricostruzione di **Archivi**.

Che cosa non è assicurato

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari al 5% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

10. Lo smassamento dei **Cumuli di foraggio** assicurato nella specifica Partita, colpito da sinistro di fermentazione o autocombustione.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto del 5% per sinistro e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Partite "Foraggio" e "Foraggio in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi).

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Foraggio" e "Foraggio in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

11. Gli oneri che il Contraente deve versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo 25.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Abitazione", "Fabbricati" e "Fabbricati con foraggio", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.



12. L'onorario di progettisti e consulenti, resosi necessario a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni assicurati distrutti o danneggiati, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo 10.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite attivate, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

Sono compresi i guasti arrecati ai beni assicurati durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- “Fabbricato”
- “Fabbricato con Foraggio”
- “Abitazione”
- “Macchinari attrezzature e arredamento”
- “Merci”
- “Serre”
- “Colture in serra”
- “Bestiame”
- “Foraggio”
- “Impianti di energia rinnovabile”
- “Impianti di produzione arboree e arbustive e reti”

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.

La somma assicurata alle Partite “Merci”, “Foraggio”, “Bestiame”, deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento”, “Foraggio in aumento”, “Bestiame in aumento”, se assicurate e quindi riportate nella Scheda riepilogativa per i rispettivi mesi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia “Foraggio” e “Foraggi in aumento” è prestata con applicazione dello Scoperto e del limite di indennizzo per Cumulo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Rischio locativo

La forma di Garanzia “Rischio locativo” è attivabile per i Fabbricati, Fabbricati con foraggio e Abitazione tenuti in locazione dall'Assicurato. In tal caso la garanzia per tali Partite opera, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a seguito di incendio, esplosione, scoppio ai locali.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dell'art. 1.8 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle “Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi”.

• FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO

- a. art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che sono stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che è stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
- b. art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è assicurato;
- c. art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.



Art. 1.4 Abitazione adiacente

La definizione di Fabbricati contenenti foraggio è integrata dalla definizione di Abitazione adiacente se la distanza tra i due immobili è inferiore a 10 metri. In questo caso, le due tipologie di Fabbricato si considerano come un unico rischio e **si intendono assicurati nella Partita "Fabbricati contenenti foraggio"** (rischio più elevato).

Art. 1.5 Rottura lastre

Generali Italia, se indicata nella Scheda Riepilogativa la relativa somma assicurata, indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente:

- alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate;
- alle spese di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche;

comprendenti le spese di trasporto, rimozione e installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni derivanti da:

- **vizio di costruzione;**
- **difettosa installazione;**
- **mancanza di manutenzione;**
- **operazioni di rimozione o di trasloco** delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono **esclusi i danni alle Serre.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza della somma assicurata e del limite di indennizzo per singola lastra indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Sono compresi anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del **50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

A. Danni verificatisi in occasione di:

- atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro

B. Danni causati da:

1. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. **mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
3. **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
4. **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;



5. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
- C. Danni conseguenti a smarrimento o furto dei beni assicurati se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- D. Danni a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si è verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale, usura, corrosione.
- E. da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse.
Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi..

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

- A. **Fabbricati, Macchinari, attrezzature e arredamento, Impianti di energia rinnovabile, Macchine elettroniche** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing** se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- B. **Merci, Foraggio e Bestiame** caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- C. **Impianti di energia rinnovabile** assicurati con polizza specifica o di **potenza superiore a 50 kWp**;
- D. **linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio**;
- E. fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, **danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina**, compreso il relativo contenuto;
- F. **Macchine elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo** se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:**

- A. **Danni causati da:**
1. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 2. terremoto, alluvioni e inondazioni.
- B. **Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- C. **Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:**
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- D. **Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.**
- E. **Danni causati al Bestiame e alle Colture in serra da:**
1. mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 2. mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 3. asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, se provocati dagli eventi previsti al precedente art. 1.1a Rischi assicurati che hanno colpito i beni assicurati o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi.

Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni



Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni ai beni di seguito elencati:**

1. **Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi**, salvo quanto diversamente specificato art. 1.1b "Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti";
2. **aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore** e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente art. 1.1b "Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti";
3. **terreno, alberi, piante** e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente "Garanzia Incendio e altri eventi";
4. **Sistemi di guida satellitare** quando installati su Macchine agricole.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni

I fabbricati assicurati si intendono distinti in tre classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati per la loro costruzione:

Classe 1: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in tale classe i fabbricati e/o le tettoie aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna. (pannelli "sandwich").

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 2: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite.

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 3: Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. Sono escluse le Serre.

Art. 5.2 Tolleranze

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, se rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

2. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg di esplosivi;



- 500 kg di infiammabili;
- 1500 kg di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all'interno dei fabbricati assicurati;
- carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi non interrati se:
 - distanti almeno 20 metri dai fabbricati assicurati;
 - di capacità non superiore a 10.000 litri;
 - realizzati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, e i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine elettroniche" ed i "Robot automatizzati di mungitura a box singolo", anche se assicurati separatamente nel "Modulo Protezione Digitale";

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- alle cose dei clienti dell'agriturismo non consegnate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 10% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Spese di demolizione e sgombero

Generali Italia, in eccedenza al limite di indennizzo previsto art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, rimborsa:

- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile ai sensi "Garanzia Incendio e altri eventi";
- le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del 30% del massimale assicurato.



- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle Partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Merci" assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

Che cosa non è assicurato

La presente garanzia **non opera** per la Partita "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Per questa garanzia **non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**.

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria**.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- c) Merci e Foraggio all'aperto;
- d) Macchinari, attrezzature e arredamento, Macchine elettroniche, il tutto posto all'aperto se non stabilmente fissato per uso e destinazione;
- e) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e da quanto in essi contenuto;
- f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende e/o teloni sia fissi che mobili, se non sono derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- g) Macchine elettroniche se assicurate con il Modulo Protezione Digitale;
- h) beni assicurati anche se verificatisi a seguito di vento e grandine, causati da:
 1. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 2. infiltrazione, umidità, stillicidio;
 3. mareggiata o penetrazione di acqua marina.

Ci sono limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni a:

- i) impianti solari termici o fotovoltaici, insegne per effetto della grandine;
- j) Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti;
- k) Serre e da quanto in esse contenuto;
- l) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento,

nonché i danni:

- m) verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto, anche se causati da bagnamento, se non sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del vento e della grandine;
- n) verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto, se le coperture dei fabbricati sono realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
- o) anche se verificatisi a seguito di vento e grandine, causati da:
 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 2. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 3. gelo, sovraccarico di neve.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo



differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo per fabbricati non aperti su uno o più lati e beni in essi contenuti o all'aperto se assicurati	Scoperto e minimo per fabbricati aperti su uno o più lati e beni in essi contenuti se assicurati
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000	scoperto 10% con minimo di € 2.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Esempio

Importo del Valore del Danno valutato in euro 20.000 ad un fabbricato aperto su uno o più lati;
Velocità del Vento rilevata da Radar Meteo S.r.l. nell'ubicazione danneggiata al momento dell'evento 50 km/h;
Scoperto e minimo applicabile pari al 20% con il minimo di euro 3.000;
Indennizzo: euro 20.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno in quanto superiore al minimo di scoperto previsto) = euro 16.000.

Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. o) punto 3 della garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati:

- causati da crollo totale o parziale o da deformazione, tale da determinare l'inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve;
- nonché i conseguenti danni da bagnamento **verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. **a fabbricati/tettoie ed al contenuto sottostante, nonché ai macchinari** (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso), se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione, o del più recente rifacimento;
2. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed a quanto in essi contenuto;
3. **a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica ed a quanto in essi contenuto;**
4. causati da **valanghe e slavine;**
5. subiti da **grondaie, pluviali, vetrate e lucernari**, se non sono stati originati dal crollo totale o parziale o da collasso del tetto o delle pareti;
6. agli **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti;**
7. alle **Serre** ed a quanto in esse contenuto;



8. alle **Macchine Elettroniche** ed ai **Robot automatizzati di mungitura a box singolo**, se assicurati con il Modulo Protezione Digitale.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro, la presente garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Eventi atmosferici su coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. I) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di **fabbricati di classe 1 e 2** realizzate, **anche non esclusivamente**, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Ci sono limiti di copertura

- a) nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento **anche contenente amianto**, vengono indennizzati con l'applicazione dei **limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**. Si precisa che per coperture in materiali di diversa natura sovrapposti tra loro non si intendono quelle realizzate in pannelli cd. "sandwich".
- b) nel caso di coperture realizzate **esclusivamente** in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento **anche contenente amianto**, i danni vengono indennizzati con l'applicazione dei **limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i limiti di indennizzo espressi in forma percentuale riportati nella Scheda Riepilogativa, specifici per le lett. a) e b) s'intendono applicati al totale della somma assicurata alle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 2.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Grandine su fragili

A parziale deroga di quanto riportato alle lett. f), i) ed l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i



**ATTIVA AGRICOLTURA
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

danni materiali e diretti causati da **Grandine** a:

- a) serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- b) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto;
- c) impianti solari termici o fotovoltaici.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque sempre esclusi i danni subiti dalle Serre e da quanto in esse contenuto e dagli **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti

A parziale deroga di quanto riportato al punto j) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ad **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti** causati da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Sono compresi anche i danni materiali subiti da **alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere, solo se conseguenti a danni materiali e diretti occorsi alle strutture di sostegno o di protezione** (pali, filari e tiranti e/o reti antigrandine) **indennizzabili a termini della presente garanzia.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- 1. determinati dall'usura dei fili portanti;
- 2. causati da sovraccarico di neve.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Relativamente ai danni subiti da **alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere**, è previsto un indennizzo fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza per le strutture di sostegno o protezione, con il massimo di 10.000,00 euro, anche se in eccedenza alla somma assicurata alla Partita "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Generali Italia indennizza, inoltre, fermo il disposto di cui all'art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi" e dell'art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 2.500,00 euro.**

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 2.000





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente\Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Eventi atmosferici su serre

A parziale deroga di quanto riportato al punto k) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Serre assicurate e da quanto in esse contenuto, comprese le Colture in serra se assicurate con la specifica Partita, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni verificatisi all'interno delle Serre ed ai beni in essi contenute, comprese le colture, se non sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

A parziale deroga di quanto riportato al lett. o) punto 3. della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per **sovraccarico di neve.**

Che cosa non è assicurato

Sono, comunque, esclusi i danni da sovraccarico neve a: rivestimenti termici aggiuntivi, impianti ombreggianti, reti antigrandine, il tutto se installato esternamente alle Serre.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **fino a concorrenza del limite di indennizzo pari al 50% della somma totale assicurata alla Partita "Serre" ed alla Partita "Colture in serra", con il massimo di 100.000,00 euro;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro.**

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. A punto 1., Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiono individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo e di sabotaggio.

Generali Italia risponde anche dei danni materiali e diretti ai beni assicurati avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate.

Se l'occupazione supera i 5 (cinque) giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Che cosa non è assicurato

A. La garanzia è esclusa per i danni di:

1. **furto, rapina**, estorsione e saccheggio, o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
2. **fenomeno elettrico** a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
3. **interruzione di processi di lavoro**, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
4. **confisca, sequestro, requisizioni** dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
5. **dispersione di liquidi** contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

B. La garanzia non opera per i danni:

1. **agli impianti di produzioni arboree e arbustive e reti;**



2. causati ai muri esterni del fabbricato da **imbrattamento**;
3. causati da **avvelenamento** del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell'azienda;
4. causati al **bestiame** da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patologiche per mancata assistenza medica e profilattica.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. B, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti beni assicurati:

1. Impianti tecnici al servizio di: Abitazione, Fabbricati, Fabbricati contenenti foraggio, se richiamate nella Scheda Riepilogativa e se **non è richiamato il Rischio Locativo**;
2. Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Arredamento abitazione, se richiamati nella Scheda Riepilogativa;
3. Impianti di energia rinnovabile se richiamati nella Scheda Riepilogativa;
4. Serre, se richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i beni rientranti nella definizione di Macchine elettroniche.

La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, e a lampade e ad altre fonti di luce, se non sono connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti dei beni assicurati, alle pompe ed elettropompe sommerse ed immerse compresi cavi elettrici di alimentazione.

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi **in conseguenza** di prove o di collaudi, esperimenti, e in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. **per i quali deve rispondere**, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
3. **dovuti all'inosservanza** delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. **causati da difetti** di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza;
5. causati da: **usura**, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
6. causati da acqua - o **sostanze liquide** in genere - ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danni subiti dalle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, **in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni**, l'indennizzo è determinato in relazione al "Valore allo stato d'uso" e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'art. 1.7 Determinazione del danno delle "Norme in caso di Sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti, dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli Scoperti e i Minimi sono raddoppiati, per il quarto sinistro sono triplicati. Dal quinto sinistro non si procede alla liquidazione dell'indennizzo.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

Inoltre, la garanzia copre:

- a) i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture, **esclusa l'occlusione delle reti fognarie pubbliche**;
- b) i danni causati da traboccamento e/o intasamento degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche causato anche da grandine o neve.



Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni causati da:

1. rotture originate da **gelo**;
2. **umidità e stillicidio**;
3. **allagamento** alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuna tipologia di danno indennizzabile sopra indicata, il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, ed il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno è comunque indennizzabile con l'applicazione della Franchigia triplicata.

L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non può in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente ai fabbricati assicurati per la Garanzia "Acqua condotta" la presente garanzia copre:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, comprese le relative spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione delle condutture che ha determinato il rigurgito delle fognature con conseguente spargimento di acqua o altri fluidi;
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha determinato il traboccamento e/o intasamento degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con conseguente spargimento di acqua.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuna voce di spesa sopra indicata, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sulla macchina agricola assicurata, che può essere: a. di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b. optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, Bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori inte-grati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satel-litari e simili (se stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Macchine agricole	Macchine agricole semoventi a termini dell'art 57 del Codice della Strada lett. a) purché targate compresi, se di serie, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi, il tutto solo se stabilmente fissato alla macchina agricola ed in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura o altro documento equivalente. Si intendono, altresì, compresi i Sistemi di guida satellitare, anche se non di serie.
Somma assicurata	La somma indicata nella Scheda Riepilogativa di Polizza per le Macchine Agricole corrispondente al totale del Valore assicurato relativo ad ogni singola macchina agricola assicurata, che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro.
Valore assicurato	Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore a nuovo. Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore Commerciale.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del settore vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo	Macchine Agricole.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Macchine Agricole assicurate, a seguito di:



- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso;

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Generali Italia indennizza inoltre:

- A)** i danni materiali e diretti causati da:
1. caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
 2. onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
 3. sviluppo di fumi, **se provocati dagli eventi previsti al precedente art. 1.1 Rischi assicurati che hanno colpito le Macchine agricole o altri beni assicurati con la garanzia Incendio e altri eventi posti nell'ambito di 20 metri dalle stesse.**

- B)** Le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, per

1. demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;
Ci sono limiti di copertura
Massimo risarcimento pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza.
2. il noleggio di Macchine Agricole quando tali spese si rendono necessarie a seguito di sinistro che ha causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
Ci sono limiti di copertura
Massimo periodo 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro, nei limiti della somma assicurata alla Partita "Macchine Agricole".

Sono compresi i guasti arrecati alle Macchine agricole durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità

AVVERTENZA: Le spese di cui alla lett. B sono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'**art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"** ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'**art.1.12 "Limite massimo di indennizzo"**, delle **Norme in caso di sinistro**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

A. Danni verificatisi in occasione di:

1. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo** o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro

B. Danni causati da:

1. **atti dolosi** compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;



2. **dolo del Contraente, dell'Assicurato**, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
 3. **mareggiate, maree** e penetrazione di acqua marina, allagamento;
 4. **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni**;
 5. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 6. **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 7. **perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività**, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
 8. semplici **bruciature** non seguite da incendio;
 9. **combustione** della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evince che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
 10. **scoppio**, se questo è dovuto a difetto di materiale, anche se determinato da eventi non altrimenti esclusi.
- C. Danni conseguenti a smarrimento o furto dei beni assicurati se e/o quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- D. Danni di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- E. Danni verificatisi durante:**
1. **il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni sono stati causati in area privata;
 2. **la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
 3. **la guida del veicolo da parte di persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- F. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi e danni conseguenti.**
- G. Sono esclusi infine i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:**
1. **a dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 2. **da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer** ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:

1. **Macchine Agricole** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing** se **già coperti da apposita assicurazione**, se non si tratta di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
2. **Accessori ed apparecchi audiofonovisivi non stabilmente fissati sul veicolo**;
3. **Sistemi di guida satellitare** se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa di polizza.



Dove vale la copertura?



Art. 4.1 Delimitazione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Macchine agricole assicurate

Premesso che le **Macchine Agricole** assicurate sono quelle indicate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole", si conviene tra le Parti di considerare automaticamente in garanzia, anche se non indicate nel citato Allegato e **se non assicurate per i medesimi rischi con altra polizza**, le Macchine Agricole acquistate nel corso dell'annualità della copertura assicurativa e per le quali il Contraente o l'Assicurato è in possesso di fattura di acquisto o documento equivalente da presentare a Generali Italia.

In occasione della scadenza annuale ed in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a Generali Italia eventuali:

- **aggiornamenti delle Macchine Agricole da riportare nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole";**
- **variazioni della somma assicurata indicata in polizza.**

Tuttavia, in assenza di comunicazione, la copertura viene rinnovata per le sole **Macchine Agricole** assicurate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole" ed a parità di somma assicurata, **fermo quanto previsto all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**.



IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda agricola.
Arredamento Abitazione	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. Si intende compreso quanto rientra nella definizione di Macchine Elettroniche. Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: “Merci”, “Oggetti pregiati”, “Preziosi”, “Raccolte e collezioni”, “Valori” .
Arredamento Agriturismo	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, e quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, oltre agli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo. Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: “Merci”, “Oggetti pregiati”, “Preziosi”, “Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Veicoli dei Clienti” .
Attrezzatura e arredamento	Attrezzature e arredamento comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attrezzature delle stalle, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, nonché: attrezzature agricole, attrezzi, utensili e ricambi, distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro, insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. Quanto sopra ovunque posto se all'interno di fabbricati aziendali. E' compreso quanto rientra nella definizione di Macchine Elettroniche. Sono comunque esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Impianti e Macchinari, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energia rinnovabile, Macchinari agricoli mobili e Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.
Azienda stabilmente abitata	Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni assicurati compresi i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli affittuari.
Beni dei clienti dell'agriturismo	Cose portate dai clienti dell'azienda assicurata, con l'esclusione dei Veicoli a motore , consegnati all'esercente dell'agriturismo o riposti all'interno delle singole stanze, se chiusi in cassaforte, compreso quanto rientra nelle definizioni di Preziosi e Valori.
Bestiame	Bovini, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione , ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile.
Colture in serra	Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, se sottostanti ad una Serra.



**ATTIVA AGRICOLTURA
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Contenuto Abitazione	Quanto previsto alle definizioni di: "Arredamento abitazione", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori" .
Clienti Agriturismo	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Contenuto Agriturismo	Quanto previsto alle definizioni di: "Arredamento agriturismo", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori" .
Fabbricati	Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata compresa, se prevista nella Scheda Riepilogativa, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati ed aventi pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno.
Impianti di energia rinnovabile	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) a servizio dell'azienda agricola e dell'abitazione, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti	Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibirina e le colture sottostanti. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti e macchinari fissi	Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, e a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura non rientranti nella definizione Robot automatizzati di mungitura a box singolo, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento oltre a ogni altro impianto e macchinario presente all'interno dei fabbricati aziendali. Quanto sopra ovunque posto sempre se all'interno di fabbricati di pertinenza aziendale. E' compreso quanto rientra nella definizione di Impianti tecnici al servizio del fabbricato e di Robot automatizzati di mungitura a box singolo. E' escluso quanto rientra nelle definizioni di: Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto Abitazione, Macchinari agricoli mobili, Impianti di energia rinnovabile e Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.
Impianti tecnici al servizio del fabbricato	Questa definizione comprende: - tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione; - scale mobili, ascensori e montacarichi; - reti telematiche, - altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, ed eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. E' escluso quanto rientra nella definizione di Impianti di energia rinnovabile.



Latte e formaggi	Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Sono compresi formaggi, sia duri che molli, ed i relativi imballaggi, il tutto posti all'interno dei fabbricati aziendali.
Macchinari agricoli mobili	La definizione comprende: - macchine agricole semoventi a sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate; - macchine agricole trainate ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. b) targate e non targate; Sono escluse le macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a): - punti 1) e 2) targate e non targate; - punto 3) se targate. Resta escluso quanto rientra nella definizione di Sistemi di guida satellitare.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili ed i Sistemi di guida satellitare . Sono, esclusi: - altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Merci	- materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo; - mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda; - i concimi, gli imballaggi e contenitori in genere, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci particolari, Colture in serra, Vino (se assicurato con la Partita specifica), Latte e Formaggi (se assicurati con la Partita specifica), Olio (se assicurato con la Partita specifica) e Bestiame.
Merci particolari	Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti.
Mezzi di custodia	Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.



Oggetti pregiati	Questa definizione indica: - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene; - archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; con valore unitario superiore a 15.000 euro.
Olio	Olio, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a 15.000 euro.
Vino	Vino in botti, tini, barili e bottiglie, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1a Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, **posti all'interno dei fabbricati nella ubicazione di rischio indicata nella Scheda Riepilogativa**, causati da furto e rapina.

L'assicurazione comprende la rapina avvenuta all'interno dei suddetti fabbricati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Come opera la copertura

Generali Italia riconosce l'indennizzo **se l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati contenenti i beni assicurati**:

- violando i mezzi di chiusura mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, cioè quando l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati rimanendovi clandestinamente e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti

Generali Italia indennizza i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata alle singole Partite e **con i limiti, Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa per**:

- a) **Guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei fabbricati dove sono posti i beni assicurati, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati, se sono state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della "Garanzia Furto".

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro.

- b) Danni ai beni assicurati da **atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro.

- c) Danni ai beni assicurati per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo



- d) Il furto e la rapina dei beni assicurati, esclusi Valori e Preziosi e Merci particolari, temporaneamente posti entro fabbricati di terzi durante lo svolgimento di **mostre, esposizioni, fiere**, ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano se avvenuti nei modi previsti **dall'art. 1.1a Rischi assicurati**; la presente estensione opera anche se i beni assicurati sono all'aperto o posti entro fabbricati non conformi a quanto previsto all'art. 5.1 **Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne, se con presenza di guardiana diurna e notturna.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di una Franchigia di 250,00.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà, per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata alle relative Partite attivate, con il limite massimo complessivo di 10.000,00 euro.

- e) Lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi Preziosi e Valori portati indosso.

Che cosa non è assicurato

La presente estensione non opera:

- per le **persone di età inferiore a 14 anni**, se, al verificarsi dell'evento dannoso, queste non sono in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Terzi, dalla persona derubata.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata alla Partita "Contenuto Abitazione", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e 500,00 euro per singolo oggetto.

- f) Il furto e la rapina dei **Beni dei clienti dell'agriturismo**, se posti in cassaforte.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà, per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata alla Partita "Contenuto Agriturismo" con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro.

- g) Il Furto e la rapina di **Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per i Valori e per i Preziosi esclusivamente se posti almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa, chiusi a chiave.

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà un importo superiore al 20% della somma assicurata alle Partite "Contenuto Abitazione" e "Contenuto Agriturismo", con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro.

Generali Italia rimborsa le spese di seguito indicate, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia Furto":

- h) **Spese per la sostituzione di serrature**, in caso di scippo o rapina delle chiavi delle porte di accesso dall'esterno.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 500 euro per sinistro.

- i) **Spese sanitarie** conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi i medicinali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 1.500,00 euro per sinistro.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite:

- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Bestiame"
- "Impianti e Macchinari fissi"



- "Macchinari agricoli mobili"
- "Merci"
- "Contenuto abitazione"
- "Contenuto agriturismo"
- "Latte e formaggi"
- "Olio"
- "Vino"

indicate nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività ivi specificata, che si trovano nell'ambito dei fabbricati destinati all'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione di Franchigie, Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Forma di garanzia

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro non viene applicata la regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la Partita "Contenuto Abitazione" euro 5.000. Valore complessivo dei beni euro 15.000.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

- a) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b. commessi o agevolati con dolo da:
 - persone che abitano con i soggetti indicati alla lett. a) o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei fabbricati che le contengono;
 - persone legate a quelle indicate al primo punto alinea da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;



- c) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i fabbricati contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, in caso non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- d. indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei fabbricati contenenti le cose assicurate;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- h) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di confische o requisizioni.

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

- Impianti di energia rinnovabile;
- Macchine elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo, se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;
- aeromobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri);
- macchinari, impianti, attrezzature, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- cavi elettrici ed altri beni in rame.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni avvenuti in presenza di fabbricati e/o di mezzi di chiusura a protezione degli stessi non conformi a quanto previsto art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne.** Si precisa che Generali Italia risarcisce il sinistro anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli **previsti dal suddetto art. 5.1**, se tali difformità riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Se l'autore del furto, commesso nei modi indicati **dall'art.1.1a Rischi assicurati**, è un prestatore di lavoro dell'Assicurato, la garanzia è valida **solo se**:

- a) l'autore del furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei fabbricati, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della loro sorveglianza interna;
- b) il furto è commesso a fabbricati chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.

Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni a:**

- a) **Raccolte e Collezioni, Oggetti pregiati, Valori e Preziosi** salvo quanto diversamente specificato all'art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti;
- b) **Merci particolari.**



Art. 3.3 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

I limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti sono applicati in base a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Se in caso di sinistro sono previsti due o più Scoperti, le detrazioni percentuali sono unificate al massimo al 30%, ferma la Franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci" euro 5.000.

Furto delle Merci assicurate per un valore di euro 1.000.

La somma liquidata è pari a euro 1.000 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250 (25% di euro 1.000) garantendo quindi un risarcimento di euro 750. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50.

Se il Furto delle Merci assicurate fosse stato del valore di euro 110 si sarebbe detratto il minimo di euro 50 (risarcendo quindi euro 60) in quanto il valore dello Scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

I fabbricati adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive di seguito indicate:

1. **pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno;**
2. **aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².**

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a una altezza superiore a 4m da:

- **suolo;**
- **superfici acque;**
- **ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili.**

in deroga a quanto previsto al punto 1 e 2 il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, se protette.

2. CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI



In riferimento alle Garanzie opzionali "Merci all'aperto", "Bestiame all'aperto", "Impianti e Macchinari fissi all'aperto", "Attrezzature e arredamento all'aperto", **la copertura è operante se:**

- **il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza risulta essere protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura;**
- **il furto avviene violando le recinzioni ed i mezzi di chiusura dei passi pedonali e carrabili mediante:**
 - **rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
 - **uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.**

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, **se di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.**

Art. 5.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

La garanzia è comunque operante se l'introduzione nei fabbricati contenenti i beni assicurati avviene:

- **mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;**
- **attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;**
- **violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da furto:

- **se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante;**
- **se l'introduzione nei locali avviene violando le pareti perimetrali e/o il tetto delle Serre.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI

In riferimento alle Garanzie opzionali "Merci all'aperto", "Bestiame all'aperto", "Impianti e Macchinari fissi all'aperto", "Attrezzature e arredamento all'aperto", **la copertura è comunque operante se:**

- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza non è protetto da recinzioni di alcun tipo;**
- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza è protetto da recinzioni aventi caratteristiche non conformi a quelle indicate al precedente art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.500,00 euro.

Art. 5.3 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

La garanzia è valida anche se il furto o la rapina avvengono utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali



Valori e Preziosi in Mezzi di Custodia

Sono risarciti i danni causati da furto e rapina dei **Valori e Preziosi** posti in:

- **cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, ed efficacemente chiusa;**
- **cassaforte di peso non inferiore a 200 kg., efficacemente chiusa.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con il limite annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Impianti e macchinari fissi all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto degli **Impianti e macchinari fissi** posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene per ogni sinistro con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Attrezzature ed arredamento all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto delle **Attrezzature**, e degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- **l'arredamento;**
- **Macchine elettroniche.**

Sono comunque in garanzia le **Macchine elettroniche - ad esclusione dei Sistemi di guida satellitare** - poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere, **se non assicurate con il Modulo Protezione Digitale** o con altra polizza.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Macchinari agricoli mobili all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto di **Macchinari agricoli mobili** posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Indennizzo a nuovo per Impianti e macchinari fissi

A parziale deroga dell'art.1.6 "Determinazione del danno" delle "Norme in caso di sinistro – Garanzia Furto", l'ammontare del danno agli **"Impianti e macchinari fissi"** è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
2. il secondo – detto **"supplemento di indennizzo"** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**

Come opera la copertura

Il supplemento d'indennità viene liquidato entro 30 (trenta) giorni da quando è terminato il rimpiazzo del bene rubato, **se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso può essere indennizzato, per ciascun impianto/macchinario, un importo superiore al valore



calcolato come al superiore punto 1.

In caso di danni subiti da beni in stato di inattività o aventi vetustà superiore a 5 (cinque) anni, l'indennizzo viene determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non viene riconosciuto il "supplemento di indennizzo".

Raddoppio Franchigie, Scoperti e minimi di Scoperto

In caso di sinistro le Franchigie, gli Scoperti e i minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa si intendono raddoppiati.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Furto è attivabile solo congiuntamente alla Garanzia Incendio e altri eventi.

La Garanzia Macchine agricole è attivabile solo congiuntamente alla Garanzia Incendio e altri eventi.

La disattivazione di una Garanzia e il mantenimento dell'altra, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del Premio della Garanzia restante a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le Garanzie.**

La disattivazione della Garanzia Incendio e altri eventi comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione dell'Attività".

La disattivazione di Garanzie prestate su altri moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzia Incendio: euro 200 (se attivata senza la Garanzia Furto)

Premio Garanzia Furto: euro 300 (se attivata la Garanzia Incendio)

Premio Garanzie Incendio + Furto (entrambe attive): euro 475 pari a euro (200+300) con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'assicurazione è disattivata la Garanzia Furto il premio della Garanzia Incendio ritorna ad euro 200 senza l'applicazione dello sconto del 5%.



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i fabbricati e i beni assicurati ove è esercitata l'attività e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore.**

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Premessa

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, gruppo per è in grado di intervenire rapidamente per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento del gruppo per, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato **può scegliere di non avvalersi del programma** Pronto Intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. **In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni di indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".**

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" del Modulo Protezione dell'Attività e della Garanzia "Macchine elettroniche" del Modulo Protezione Digitale se attivata.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro



- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).
- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed **emette la relativa proposta tecnico economica**.
- Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

L'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a 10.000,00 euro. In ogni caso il Servizio Pronto Intervento di **gruppo per** non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari – Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili, industriali e agricoli – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, **previa conferma dell'operatività di polizza**, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI E GARANZIA MACCHINE AGRICOLE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento **gruppo per** e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia²;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza³;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
- danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui:

- a. esagerano dolosamente l'ammontare del danno;
- b. dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c. occultano, sottraggono o manomettono beni salvati;
- d. presentano mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- e. alterano dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne facilita il progresso.

Generali Italia si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente da Generali Italia o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due parti;
- b. fra due periti nominati uno da Generali Italia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando vi è disaccordo fra loro; possono designare un terzo anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 1.5 Mandato dei periti



I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno potuto aggravare il rischio e non sono state comunicate
- d. verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che gli stessi beni avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'art. 1.6 Valore dei beni assicurati;
- f. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono **obbligatori per le Parti** che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base **art. 1.4 (Procedura per la valutazione del danno lett. b)** i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Fabbricati

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.

Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive e reti, Impianti di Energia Rinnovabile

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale)

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Bestiame

Si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Merci, Foraggio

Per le Merci, sia finite che in corso di lavorazione, per il Foraggio ed in generale per i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Serre

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra assicurata secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.

In riferimento ai **macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti le Serre, - se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale -**, si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Macchine agricole

Corrisponde al valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro.



Colture in serra

Si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non hanno ultimato il ciclo produttivo, si deduce dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Se il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, supera il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, viene applicato quest'ultimo.

Per i **"Veicoli dei Clienti"** si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause.

Per le **"Lastre"** si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per tipo, qualità, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono: eseguita secondo le norme che seguono:

Per i beni rientranti nella Partita "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
2. il secondo – detto **"supplemento di indennizzo"** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al xx% del valore calcolato come al superiore punto 1.

Per i beni rientranti nella Partita "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

3. il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
4. il secondo – detto **"supplemento di indennizzo"** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al xx% del valore calcolato come al superiore punto 1.

Per le **"Macchine elettroniche"** ed i **"Robot automatizzati di mungitura a box singolo"**, se non assicurati nelle relative Partite del Modulo Protezione Digitale, la determinazione del danno è calcolata per come di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche ed i Robot automatizzati di mungitura a box singolo, escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo" solo se:
 - il bene risulta in stato di attività;
 - sono ancora disponibili, nello specifico mercato, beni uguali o analoghi per rendimento economico e così per i loro ricambi;
 - non sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto del bene da parte del primo acquirente come nuovo;



- per gli altri beni, del doppio del loro “Valore allo stato d’uso” - intendendo per tale il “Valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l'Hardware si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”.

Per le **Merci**, sia finite che in corso di lavorazione, per il **Foraggio** ed in generale per i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che i beni avevano al momento del Sinistro il valore dei beni illesi ed il valore ricavabile dai beni danneggiati oltre agli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per il “Bestiame”

Si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Per le “**Serre**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
 2. il secondo – detto “**supplemento di indennizzo**” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
- In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al xx% del valore calcolato come al superiore punto 1.**

In riferimento ai macchinari ed agli impianti, sottostanti le Serre, vale quanto sopra previsto per i beni rientranti nella Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento”, in riferimento alle Macchine elettroniche sottostanti le Serre - se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - vale quanto sopra previsto per i beni rientranti nella definizione di “Macchine elettroniche”.

Per le “Macchine agricole”

Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore a Nuovo.

Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore Commerciale.

Per le “Colture in serra”

Per le colture in serra e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non hanno ultimato il ciclo produttivo, si deduce dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Se il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, supera il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, viene applicato quest'ultimo.

Per le coltivazioni sottostanti gli Impianti di produzione arborea ed arbustiva si stima il costo della nuova pianta (barbatella o astone), più le sole spese di reimpianto.

Per i “Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo” la determinazione del danno è dato, per i beni distrutti, dal valore che i beni avevano al momento del sinistro e, per i beni danneggiati, dal costo di riparazione con il limite del valore al



momento del sinistro.

Per i beni rientranti nella Partita **"Lastre"** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il "supplemento di indennizzo" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento di indennizzo".

Quest'ultimo viene riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e solo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, Generali Italia provvede, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che deve essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori.

L'obbligazione di Generali Italia viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, se non sono insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e è stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi hanno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.

Relativamente alle coperture prestate nell'ambito della Garanzia "Eventi Catastrofici", il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

In nessun caso viene riconosciuto il supplemento di indennizzo per impianti e macchinari non in stato di attività.

Agli effetti dell'**art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale"** delle **"Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**, nel caso in cui la somma assicurata risulta:

- superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo": il supplemento di indennizzo per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: il supplemento di indennità per ogni Partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto dall'**art.1.12 Limite massimo dell'indennizzo**, in nessun caso Generali Italia:

- indennizza un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso";
- riconosce il "supplemento di indennizzo per gli "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti", per strutture dopo il quinto anno d'impianto;
- indennizza per le coltivazioni sottostanti "Impianti di produzione arboree ed arbustive e reti" importo superiore ai limiti previsti nella garanzia opzionale "Eventi atmosferici su Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Per il Bestiame, se viene riscontrata una densità di popolazione animale che non rispetta la direttiva 98/58/CE (Normativa sul Benessere animale) e successive modifiche ed integrazioni, si provvede a ridurre proporzionalmente il danno.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;



- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo con altri beni nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 1.8 Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'**art. 1.6 Valore dei beni assicurati** risulta al momento del sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 10% le somme rispettivamente assicurate, **Generali Italia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del sinistro.**

Limitatamente alla Garanzia Incendio e altri eventi, l'applicazione della proporzionale non è operante per danni di importo inferiore o uguale a **5.000,00 euro**, mentre per danni di importo superiore è operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Merci: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Merci al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Merci maggiorata del 15%: euro 57.500

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 15% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 38.333,33 pari a $40.000 \times 57.500 / 60.000$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia** senza che sia stata fatta opposizione e solo se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", "Serre", "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, solo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per



ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

L'acconto non può comunque superare 1.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto è effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettante in base al "valore a nuovo", determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **solo se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile**, cioè:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, oltre all'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
- le persone fisiche legate da un rapporto di parentela entro il secondo grado, se rivestono rispettivamente le figure di proprietario e di conduttore dei fondi e dei fabbricati aziendali assicurati.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'**art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti.**

IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno⁵;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) quando sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché intraprendere, quando ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati.
- g) se sono stati sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, se del caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett. a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lett. a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.



Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aggravavano il rischio e non erano state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per "Contenuto Abitazione", "Contenuto Agriturismo", "Impianti e Macchinari fissi", "Attrezzature e arredamento", "Macchinari agricoli mobili"** - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per "Beni dei clienti dell'agriturismo"** - si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
- per "Merchi", "Latte e formaggi", "Olio", "Vino", "Merchi particolari"** - si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
- per "Bestiame"** - si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Contenuto Abitazione", "Contenuto Agriturismo", "Impianti e Macchinari fissi", "Attrezzature e arredamento", "Macchinari agricoli mobili", "Beni dei clienti dell'agriturismo"**, valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del Sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.



- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, **Generali Italia entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e solo se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle condizioni di Polizza le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- **dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- **all'art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti.**

¹ Art. 1914 del Codice Civile

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ Art. 1914 del Codice Civile.

⁵ Art. 1913 del Codice Civile.

⁶ Art. 1915 del Codice Civile



Indice



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE	6
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	12
Art. 1.1a Rischi assicurati	12
Art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti	37
Art. 1.2 Beni Assicurati	17
Art. 1.3 Rischio locativo	17
Art. 1.5 Rottura lastre	18
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	18
Art. 2.1 Esclusioni	18
Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	19
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	19
Art. 3.1 Limiti di copertura	19
Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni	19

	<i>Dove vale la copertura?</i>	20
	Art. 4.1 Validità territoriale	20
	Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni	20
	Art. 5.2 Tolleranze	20
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	21
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	21
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	28
	IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA MACCHINE AGRICOLE	29
	DEFINIZIONI SPECIFICHE	29
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	29
	Art. 1.1 Rischi assicurati	29
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	30
	Art. 2.1 Esclusioni	30
	Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	31
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	31
	Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	31
	<i>Dove vale la copertura?</i>	31
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	32
	Art. 5.1 Macchine agricole assicurate	32
	IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	33
	DEFINIZIONI SPECIFICHE	33
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	36
	Art. 1.1a Rischi assicurati	36
	Art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti	37
	Art. 1.2 Beni Assicurati	38
	Art. 1.3 Forma di garanzia	38
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	38
	Art. 2.1 Esclusioni	39
	Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	39
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	39
	Art. 3.1 Limiti di copertura	39
	Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni	39
	Art. 3.3 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	40
	<i>Dove vale la copertura?</i>	40
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	40
	Art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne	41
	Art. 5.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi	41

	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	41
	Art. 6.1 Garanzie Opzionali	41
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	43
	NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	44
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	44
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	44
	<i>Che obblighi ho?</i>	44
	Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	44
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	45
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	45
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	45
	IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	45
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	45
	Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	45
	IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI E GARANZIA MACCHINE AGRICOLE	46
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	46
	Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	46
	Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	47
	Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	47
	Art. 1.5 Mandato dei periti	47
	Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	48
	Art. 1.7 Determinazione del danno	49
	Art. 1.8 Assicurazione parziale e deroga proporzionale	52
	Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	52
	Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	53
	Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	53
	Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	53
	IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	53
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	53
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	53
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	54
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	54
	Art. 1.4 Mandato dei periti	55
	Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	55
	Art. 1.6 Determinazione del danno	55
	Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	56
	Art. 1.8 Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	56
	Art. 1.9 Recupero	56
	Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	56
	INDICE	56



generali.it



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio.

Proteggi il tuo patrimonio con...

- **IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi e lavoratori dipendenti.



Scopri la Protezione del patrimonio di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Responsabilità Civile - PROPRIETÀ AZIENDA

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Protezione Patrimonio"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione di responsabilità civile del proprietario di terreni e fabbricati agricoli che non esercita l'attività di impresa.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PROPRIETÀ AZIENDA

Possono essere assicurate:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi per le somme dovute a terzi a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali in relazione alla proprietà e minima conduzione dei fabbricati e terreni ove essa si svolge;
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro per le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai dipendenti dell'assicurato addetti alla custodia e manutenzione ordinaria degli immobili sopra indicati.

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti.



Che cosa non è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PROPRIETÀ AZIENDA

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e radiazioni;
- ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; da attività svolte all'interno di ambienti confinati;

Inoltre la copertura Responsabilità Civile verso Terzi non opera:

- ✗ per inquinamento;
- ✗ per teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
- ✗ per inondazioni, alluvioni;
- ✗ per atto o Incidente Cyber.
- ✗ per franamento, cedimento del terreno;
- ✗ per incendio, esplosione o scoppio;
- ✗ per cose che l'Assicurato detenga, trasporti, sollevi;
- ✗ per cose sulle quali l'Assicurato esegue i lavori o che si trovano nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- ✗ per l'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.



Ci sono limiti di copertura?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PROPRIETÀ AZIENDA

In generale il contratto prevede massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Sono previste limitazioni di copertura per i danni:

- ! da incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo dipendente, in qualità di Responsabile dei Lavori;
- ! da proprietà di impianti di produzione di energia.



Dove vale la copertura?

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi opera per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano

La garanzia di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

Se nel corso della durata di una garanzia, uno o più dei parametri presi a base per il conteggio del premio della stessa risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza il Contraente è tenuto a comunicarlo a Generali Italia che può aggiornare il premio di tale garanzia. In tal caso Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio oppure far cessare la sopra citata garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà Azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Patrimonio

Edizione: 22.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00

Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato in un'unica garanzia: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro proprietà azienda.

Costituiscono opzioni con riduzione di premio:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare le Garanzie Incendio e altri eventi, Furto, Eventi Straordinari e Impianti, Macchine Agricole del Modulo Protezione Attività ottenendo riduzioni di premio rispetto alla tariffa.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PROPRIETÀ AZIENDA

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione RC verso prestatori di lavoro	Consente di disattivare la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se l'Assicurato non ha dipendenti).
RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore	Consente di trasformare la franchigia in termini di invalidità permanente della copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in una franchigia di 5.000,00 euro (o di 3.500,00 euro con premio invariato)

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile	Consente di rendere operante la copertura anche per i danni derivanti dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima di 200 kw
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia, in particolare quelle opzionali, possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

La garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone, a prestatori di lavoro e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi in particolare del conduttore dell'azienda agricola) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali.

La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 - Franchigia fissa per danni a cose (come indicata nella scheda Riepilogativa)
- Art. 1.2 - Danni da spargimento acqua: franchigia euro 500,00 per sinistro

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia: - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; - il nominativo di eventuali terzi danneggiati; - il numero di polizza e il nominativo del Contraente
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : Non prevista.
	<u>Prescrizione</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Patrimonio, nella versione Proprietà Azienda, è rivolto ai proprietari di terreni e fabbricati agricoli che non esercitano l'attività di impresa e che hanno il bisogno di tutelare il patrimonio da perdite economiche conseguenti a possibili obblighi risarcitori.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 22% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro Proprietà Azienda

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Appaltatori, subappaltatori	Persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore: - il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile; - il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Attività dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta da soggetto diverso dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico" .
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico" .
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.

Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Sono compresi i lavoratori stagionali, se risultanti in polizza. Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, artigiani, appaltatori e subappaltatori e i loro dipendenti nonché i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Scoperto	Importo espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software ma non i dati stessi.

Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?

A titolo di esempio sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:

- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che siano titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);
- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.

Sempre a titolo di esempio non sono invece oggetto di registrazione collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i percettori di borse di studio, i lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), gli stagisti e i lavoratori socialmente utili.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETÀ AZIENDA

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché: - impianti tecnici al servizio del fabbricato, - fissi ed infissi, - opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, - nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, - impianti sportivi annessi.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: - del gelo; - del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà di:

- fabbricati rurali e rustici in genere, recinzioni e insegne,
- terreni,
- impianti e macchinari fissi, impianti di produzione di energia rinnovabile **ad uso esclusivo della proprietà**,



**ATTIVA AGRICOLTURA
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO**

- alberi e boschi,
- strade, ponti, canali – tutti in quanto privati,
- bacini per la raccolta di acqua ad uso esclusivo della proprietà,
- cabine e linee elettriche ad uso esclusivo della proprietà,
- passaggi a livello, ferroviari e tranviari – tutti in quanto privati.

che costituiscono l'azienda agricola di cui l'Assicurato è proprietario,

La copertura è valida per le ubicazioni aziendali indicate nella Scheda Riepilogativa ed in eventuali ulteriori fondi o ubicazioni annessi all'azienda che si trovano all'interno della stessa regione o delle regioni limitrofe.

La garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività di:

- sorveglianza,
- pulizia,
- ordinaria manutenzione,

sia ad opera dell'Assicurato o di dipendenti dello stesso sia ad opera di imprese a cui l'Assicurato abbia commissionato i lavori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento ai fabbricati o ai locali riferiti all'ubicazione, l'assicurazione comprende i danni derivanti da:

- fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non è operante per i rischi derivanti dalla **conduzione dell'azienda e dallo svolgimento di ogni attività di natura professionale, commerciale, agricola e agrituristica.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Se la Scheda Riepilogativa prevede la detrazione di una franchigia frontale per ogni sinistro che comporta danni a cose la medesima è applicata anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Se alcune condizioni di polizza prevedono franchigie o scoperti di importo superiore si intendono operanti questi ultimi.

Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 sono pagati euro 25.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000 euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 sono pagati euro 4.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500);
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 sono pagati euro 9.500 cioè il minor importo tra:

- il danno anno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla è pagato poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica



Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro e nei limiti dello stesso. In caso di danno al conduttore dell'azienda il limite massimo di risarcimento si intende pari al 10% del massimale per sinistro.

Danni da spargimento d'acqua

Sono compresi i danni derivanti da spargimento di acqua esclusivamente se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici a servizio dei fabbricati.

Che cosa non è assicurato

La garanzia **non opera** per i danni derivanti da:

- **umidità e stillicidio**
- **insalubrità dei locali**
- **da rigurgito di fogne.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro.

Committenza lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria e di sistemazione agraria/fondiarie, anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati in azienda.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se risultano designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e se dall'evento sono derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime¹.

Tale estensione di garanzia opera solo se **i lavori sono stati affidati ad imprese che esercitano regolarmente l'attività inerente i lavori commissionati ed impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi agli prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Che cosa non è assicurato

La presente copertura non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti da propri prestatori di lavoro addetti alla conduzione degli immobili, di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro solo **se l'Assicurato è in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai dipendenti.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, l'assicurazione si intende operante **esclusivamente per gli infortuni dai quali è derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.**

Sono salvi differenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti da garanzie opzionali e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Errata interpretazione INAIL



La garanzia si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione **non derivi da dolo o colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro comprendono la responsabilità civile personale degli Addetti per i danni risarciti a termini delle garanzie medesime.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale degli Addetti per danni involontariamente causati a terzi o agli altri Addetti in occasione di lavori o servizi aziendali in relazione ai quali non sussista responsabilità del Contraente Assicurato e sempreché dall'evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime².

La garanzia comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri addetti prestatori di lavoro.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie RCT e RCO sono prestate anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio di un soggetto diverso dagli Addetti che risulti assicurato a termini di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **asbesto**: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **esplodenti**: detenzione e/o impiego;
3. attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come **ambienti sospetti di inquinamento** o confinati (D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011);
4. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'**atomo**, naturali o provocati artificialmente;
5. **onde elettromagnetiche** o campi elettromagnetici per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
6. **furto**, smarrimento ed errata consegna;
7. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da **persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
8. **a cose che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo**, comprese quelle in consegna o custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
9. **a cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori** che per volume e peso possono essere rimosse.

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni da:

1. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
2. **impianti di trasporto**: proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
3. inondazioni, alluvioni;
4. **Atto o incidente Cyber**;

Sono inoltre esclusi i danni alle cose:



1. **da vibrazioni, assestamento, franamento**, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
2. derivanti da **incendio**, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- c) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro;
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lett. d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro **partecipazione manuale a lavori o servizi**, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni derivanti da:

1. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dall'art.1.4 "R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza";
2. proprietà di **impianti di produzione di energia, non ad esclusivo uso dell'azienda**, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie opzionali "Proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile".



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale nel mondo intero.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento dei parametri dichiarati

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato anche sulla base dei seguenti parametri:

- numero di ettari di superficie aziendale
- numero di dipendenti.

dichiarati dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tali parametri, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento dei parametri del premio



Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, uno o più dei parametri come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia i dati aggiornati **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

Se i dati come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il numero dei dati riportati in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello dei dati aggiornati**.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento dei dati in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio".

Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di efficacia della stessa.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", punto 2 la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, non a esclusivo uso dell'azienda e **con potenza massima di 200 kwp**.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se gli impianti** di biomasse, biogas e di digestione anaerobica sono stati **installati a norma di legge** e se l'Assicurato esegue la **manutenzione, ordinaria e straordinaria** ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; Generali Italia si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di franchigia/scoperto e fino a concorrenza dell'importo indicati nella Scheda Riepilogativa.

RCO con franchigia fissa

A parziale modifica dell'art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, **la garanzia, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, si intende operante indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa.**





Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Art. 583 del Codice Penale

² Art. 583 del Codice Penale.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La disattivazione di Garanzie prestate su altri moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dalla Garanzia:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del "Modulo Generale";
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore**¹.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile) comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia:

- **la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;**
- **il nominativo di eventuali terzi danneggiati;**
- **il numero di polizza e il nominativo del Contraente.**

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun



assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per **gravi impedimenti documentabili**, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, è ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro **il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale le spese vengono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o dal terzo danneggiato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e il **Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**, quali il libro unico del lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.

Art. 1.6 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro Proprietario non conduttore oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'Art. 1.3 "Gestione della vertenza di danno e spese legali".

Se la garanzia prevede l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

- il **"Massimale per persona"** rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il **"Massimale per prestatore di lavoro"** rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il **"Massimale per danni a cose"** rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.



Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:

- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:

- danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:

- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

¹ Art. 3 del Codice del Consumo



Indice



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PAG.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETARIO NON CONDUTTORE	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE	1
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	1
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale	1
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica	2
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	3
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza	4
Art. 1.5 Rivalse	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	4
Art. 2.1 Esclusioni	4
Art. 2.2 Persone non considerate terzi	5
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	5
Art. 3.1 Limiti di copertura	5
 <i>Dove vale la copertura?</i>	5
Art. 4.1 Validità territoriale	5

	<i>Quando e come devo pagare?</i>	5
	Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento dei parametri dichiarati	5
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	6
	Art. 6.1 Operatività della garanzia	6
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	6
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	6
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	7
	NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	8
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	8
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	8
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	9
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	9
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	9
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	9
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	9
	Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro	9
	Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	10
	Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro	10
	Art. 1.5 Verifiche e controlli	10
	Art. 1.6 Limite di indennizzo - Pluralità di assicurati	10
	INDICE	11